



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
dell'Ambito Territoriale di Bergamo
Loro Sedi

OGGETTO: **Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1.09.2026.**

Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 205851 del 25 settembre 2025 – Indicazioni operative

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato con il D.M. 182 e la nota n.205851 del 25/09/2025 le indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio dal 01/09/2026, alle cui disposizioni e scadenze si fa integrale riferimento, ponendo particolare rilievo alle modalità ed alla tempistica di tutte le attività per una corretta gestione delle domande di cessazione che la stessa nota fornisce.

Si raccomanda il rispetto del termine di presentazione delle istanze POLIS e di trattenimento in servizio, termine perentorio che come tale deve essere divulgato tra il personale interessato e rispettato.

Si evidenzia che il termine del **21 ottobre 2025**, per il personale docente e Ata, e del **28 febbraio 2026**, per i Dirigenti Scolastici, deve essere osservato anche per la eventuale revoca dell'istanza già inoltrata, revoca da effettuarsi tramite POLIS.

Al solo personale in servizio all'estero è consentito l'inoltro dell'istanza di cessazione in formato cartaceo da indirizzare all'Ufficio Scolastico.

Con la presente nota, al fine di uniformare l'operato delle Istituzioni Scolastiche si ritiene opportuno richiamare l'attenzione al contenuto della Circolare Ministeriale di cui sopra.

ADEMPIMENTI A CURA DELLE SCUOLE

Quale strumento di scambio di dati tra INPS ed Istituzioni scolastiche dovrà essere utilizzato esclusivamente l'applicativo *Nuova Passweb*. Pertanto, per la sistemazione preventiva dei conti assicurativi si sollecitano le Istituzioni scolastiche all'utilizzo dell'applicativo sopra indicato. Il termine ultimo per l'aggiornamento delle posizioni assicurative è il **09 gennaio 2026**.

L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di *Nuova PassWeb* si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, che ha prorogato al 31 dicembre 2025 i termini prescrizionali dei crediti contributivi.



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Il termine entro il quale le sedi INPS competenti dovranno, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nell'istanza di cessazione, fornire tramite flusso informazioni sull'accertamento del diritto a pensione è il **21 aprile 2026**.

AGGIORNAMENTO E VERIFICA DATI CONTENUTI NELLO STATO MATRICOLARE DEL SIDI

Si rammenta l'obbligo dell'inserimento al SIDI delle assenze interruttrive delle anzianità di servizio sia per il personale dimissionario che per il personale che chiede il trattenimento in servizio, in quanto possono essere determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione, e di provvedere ad emettere il provvedimento di progressione economica e contrattuale fino alla data di cessazione.

COLLOCAMENTI IN PENSIONE D'UFFICIO LIMITE ORDINAMENTALE

L'Amministrazione deve procedere obbligatoriamente a collocare a riposo d'ufficio il dipendente, che compirà un'età anagrafica di 67 anni e maturerà un'anzianità contributiva di almeno 20 anni al 31/08/2026. Per il personale che ha il primo versamento contributivo dal 01/01/1996 oltre al conseguimento del requisito contributivo, dovrà essere verificato anche il raggiungimento dell'importo soglia, rapportandosi con le sedi INPS competenti, come previsto dall'articolo 24, comma 4, come modificato dall'art. 1 comma 162 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, e comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 163 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha abrogato il comma 5 dall'articolo 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

I provvedimenti di collocamento a riposo d'ufficio dovranno essere adottati dai dirigenti scolastici entro il 21 ottobre 2025 e trasmessi all'ufficio scrivente entro il **25.10.2025** all'indirizzo ufficiopensioni.bg@istruzione.it.

Si rammenta che gli interessati collocati a riposo d'ufficio non devono presentare istanza di cessazione in POLIS ma unicamente la domanda di pensione direttamente all'INPS, obbligatoria per il pagamento della stessa. Tale istanza non ha la scadenza del 21 ottobre 2025 ma da effettuarsi appena ricevuta la comunicazione del collocamento a riposo in quanto indispensabile per la conclusione ed invio della P.A. nell'applicativo INPS nel rispetto dei termini previsti dalla nota 205851 del 25/09/2025.

CONVALIDA DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Per la gestione delle cessazioni dal 1/9/2026, come già avvenuto negli anni scorsi, le cessazioni dal servizio saranno convalidate o acquisite al SIDI da questo Ufficio dopo la comunicazione dell'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Sarà sempre cura di quest'Ufficio procedere all'eventuale cancellazione della cessazione già inserita al Sidi, qualora l'INPS avrà rideterminato l'anzianità contributiva e, quindi, accertata la mancanza di requisiti per il diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico.

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO

Per quanto attiene alla materia dei trattenimenti in servizio, la circolare ministeriale chiarisce da un lato che il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti d'età (67 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva), dall'altro che restano ferme le possibilità di permanere in servizio oltre i suddetti limiti in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Tale normativa ha previsto, al fine di assicurare continuità alle attività svolte in attuazione di accordi sottoscritti con scuole o Università di paesi stranieri, la possibilità per il personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera di essere autorizzato, a richiesta, al trattenimento in servizio per non più di tre anni.

Nulla è innovato, invece, per quanto attiene all'ipotesi di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile, con la conseguenza che nel 2026 potranno permanere in servizio i soli lavoratori che, avendo compiuto i 67 anni entro il 31 agosto 2026, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione in POLIS, nei termini indicati.

Il trattenimento in servizio è disposto, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico, corredato dall'estratto conto INPS completo (CASSA STATO E CASSA FPLD), di determine INPS se in possesso dell'interessato ed inoltrato all'indirizzo di posta elettronica: ufficiopensioni.bg@istruzione.it.
entro il **21.10.2025**.

APE SOCIALE, PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI

Si invita il personale interessato di informare la propria scuola dell'avvenuta richiesta di certificazione all'INPS di accesso all'APE SOCIALE o alla pensione anticipata come lavoratore precoce, affinché venga segnalato anche a questo Ufficio ai fini dell'avvio dell'istruttoria in caso di istanze di riscatto ante subentro.

Coloro che hanno ricevuto o riceveranno la certificazione positiva da parte dell'INPS del requisito di cui sopra, dovranno presentare istanza di dimissioni cartacea entro il 31/8/2026 al Dirigente Scolastico della propria scuola di titolarità corredandola della certificazione ottenuta dall'Inps e l'Istituzione Scolastica dovrà immediatamente inoltrarla a questo ufficio.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per quanto concerne la cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici, la materia è disciplinata dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 che fissa **al 28 febbraio** di ogni anno la data di presentazione delle istanze di dimissioni

La gestione della posizione assicurativa ai fini del trattamento di pensione e/o del TFS/TFR e della "Comunicazione ai fini del TFS" resta a carico di questo Ufficio.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le SSLL continueranno ad emettere i modelli TFR1 e TFR2, in attesa della formazione da parte dell'NPS.

Si confida e si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.

Il DIRIGENTE dell'UFFICIO III
Vincenzo CUBELLI

Allegato:

Modello Decreto cessazione d'Ufficio

Responsabile del Procedimento: Vincenzo Cubelli

Referente: AS
035-284331

angela.sorda.bg@istruzione.it